

Cassazione 30 gennaio 1980, n. 711, in *Giust. civ.* 1980, I, pag. 1088 (ed anche in *Lav. prev. oggi*, 1980, pag. 769; e in *Giur. it.*, 1980, I, 1, pag. 1022; e in *Orient. giur. lav.*, 1980, pag. 2; e in *Mass. giur. lav.*, 1980, pag. 176).

Lo sciopero è in sé **legittimo**, quale che sia la sua forma e indipendentemente dall'entità del danno arrecato alla produzione; è invece **illecito qualora**, ledendo e mettendo in pericolo l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, sia così **lesivo di interessi primari costituzionalmente protetti**; il che va accertato caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita e all'incolumità delle persone e all'integrità degli impianti produttivi.

Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri **limiti**, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvergono **in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti**, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè, dell'attività imprenditoriale (art. 4 comma 1 cost.), che con la produttività delle aziende e concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. Pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi **illecito** se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi.

Con la dizione "sciopero" va intesa un'**astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune**, rimanendo estranea a tale nozione qualsiasi delimitazione attinente all'ampiezza della astensione. Ogni individuazione di una sua misura, normale o non, deve ritenersi estranea alla nozione di sciopero in assenza di una norma che la preveda. Un'illegittimità delle forme c.d. anomale di sciopero appare insostenibile facendo ricorso alle c.d. clausole generali, quali la buona fede o l'abuso del diritto. Pertanto, **limiti** all'esercizio del diritto di sciopero possono rinvenirsi soltanto **in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti**, su un piano prioritario o quanto meno paritario con quel diritto, onde l'eventuale illegittimità dello sciopero dev'essere accertata caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e all'integrità degli impianti produttivi.

Con la parola sciopero, nel nostro contesto sociale, suole intendersi nulla più che un'astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune. A tale essenziale nozione rimane estranea qualsiasi delimitazione attinente all'ampiezza dell'astensione (se continuativa o intermittente; se necessariamente estesa a tutto il nucleo aziendale, ovvero se limitabile a determinati settori di esso) o ai suoi effetti (più o meno dannosi per l'azienda).

Lo "sciopero a singhiozzo" è **lecito** a prescindere dall'entità del danno arrecato alla produzione dell'impresa avendo il solo **limite della salvaguardia degli altri beni costituzionalmente tutelati**, quali la vita e l'incolumità personale, nonché l'integrità e la funzionalità degli impianti produttivi.

Lo sciopero "a singhiozzo" è **legittimo purché non violi posizioni soggettive** quali il diritto alla vita, alla incolumità personale, alla stessa produttività degli impianti.